

IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale

scolastico;

VISTO il D.M. n. 123 del 27/03/2000 concernente regolamento recante norme sulle

modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti

previste dagli articoli 1,2,6, e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTO il decreto Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 333/2001;

VISTA la legge n. 143 del 4/06/2004 e, in particolare, l'art. 1 "Disposizioni in materia

digraduatorie permanenti";

VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l'art 1 comma 605 lettera

c) cheha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno

2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad

esaurimento del Personale docente ed educativo valide per il triennio

2014/2017;

VISTI i vari Decreti, con cui i ricorrenti di seguito indicati sono stati inseriti con

riserva nelle graduatorie ad esaurimento di III^ fascia della Scuola dell'Infanzia e Primaria – e connessi elenchi per il sostegno- in applicazione

di provvedimenti cautelari emanati dal Giudice Amministrativo;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017

sui giudizi pendenti;

VISTO il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n.

96/2018, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1 e comma 1-bis, in relazione alla tempistica e agli effetti dell'esecuzione di sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione e riguardanti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002 che abbiano presentato ricorso

avverso il mancato inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTE le note della Direzione Generale per il personale scolastico AOODGPER n.

45988 del 17.10.18 e 47743 del 29.10.2018, relative agli adempimenti degli Uffici in ordine all'applicazione di cui all'art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n.

87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018;

VISTA la nota AOODPIT n. 1899 del 07/10/2019, relativa agli adempimenti degli

Uffici, in ordine agli esiti del contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/02 e

finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge

n. 159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 4 del Decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge

n. 96/2018;

VISTA la nota M.I. prot. n. 13901 del 03.06.2020, con cui l'Amministrazione

Responsabili del procedimento/Referenti:

centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il "Contenzioso seriale concernente l'inserimento in G.A.E. dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a. s. 2001/02, in cui è stato precisato che "l'Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale

sospensione";

VISTO il D.M. 60 del 10 marzo 2022, concernente l'aggiornamento delle

Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo, valide per

il triennio scolastico 2022/2025;

VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive di ogni ordine e grado della

provincia di Napoli prot. 11575 del 25/07/2022;

VISTA la Sentenza n. 10238/2020 (Reg. Ric. n. 8703/2015), con la quale il TAR

Lazio – Sezione Terza Bis - definitivamente pronunciando sul ricorso promosso dagli aspiranti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, finalizzato all'inserimento nelle GaE – lo ha

respinto;

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GaE è stato disposto con espressa riserva di

procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso di sentenza di merito favorevole all'Amministrazione;

CONSIDERATO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato, per il quale non trova

applicazione la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi degli artt. 7 e

ss. L 241/90;

RITENUTO di dover dare applicazione alla suddetta Sentenza

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, il depennamento dalle graduatorie

ad esaurimento di scuola dell'infanzia, primaria e connessi elenchi per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di I fascia della docente

TUFANO Angelica (07/06/1977).

Art. 2 L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la

possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi

necessari.

Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei

modi previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE Luisa Franzese

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa